

# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato alla deliberazione consiliare

n. 23 del 04-05-2023

## INDICE

- Art. 1 — Finalità
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 5 — Notificazione preventiva al garante
- Art. 6 — Responsabile
- Art. 7 — Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale
- Art. 8 — Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 -- Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 10 — Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
- Art. 11-- Obblighi degli operatori
- Art. 12 — Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia
- Art. 13 — Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 14 — Diritti dell'interessato
- Art. 15 — Sicurezza dei dati
- Art. 16 — Modalità da adottare per i dati video-ripresi
- Art. 17 -- Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- Art. 18 — Procedura per l'accesso alle immagini
- Art. 19 -- Comunicazione dei dati
- Art. 20 — Norma di rinvio
- Art. 21 — Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 22 — Modifiche regolamentari
- Art. 23 — Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 24 — Danni cagionati per effetti del trattamento di dati personali

## Art. 1 — Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza e garantisce il trattamento dei dati personali, assicurando che l'accesso al trattamento si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e per la vigilanza ambientale.
2. L'attività di tale controllo avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati" , il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'Ente Comune di Raddusa, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 — Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fissa e mobile, attivato sul territorio del Comune di Raddusa per il controllo della sicurezza urbana, per la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi.

### **Art. 4 — Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, il cui sistema di gestione per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.

2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Raddusa, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti su area pubblica;
- l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- la vigilanza sul pubblico traffico e infortunistica stradale per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;

- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- Assicurare la disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale Operativa della Polizia Locale e i locali delle forze armate costituendo uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale;
- Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- Monitorare le aree adiacenti ed interne di immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiando altresì il conferimento improprio o l'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- Prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- Prevenire il randagismo, contrastando l'abbandono degli animali
- Garantire la protezione e l'incolumità degli individui, benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti con particolare riguardo ai profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;
- Per tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate,

nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

6.L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy".

7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 5 — Notificazione preventiva al garante**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### **Art. 6 — Responsabile**

1. Compete al Sindaco designare, con proprio atto, il soggetto Responsabile del sistema di videosorveglianza, tra gli agenti della polizia locale in servizio, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che il Regolamento UE 2016/679 assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

3. Il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

- adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all'informativa da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679;
- cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

- custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
- cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali.
- Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- in caso di violazione dei dati personali, comunica la violazione all'Interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

6. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

7. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.

8. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

9. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

10. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/ cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 — Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o all'assessore al ramo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Responsabile e agli autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Possono essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 — Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il Responsabile, ove possibile, designa e nomina gli incaricati a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Raddusa che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Raddusa è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

## **Art. 9 — Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata alla Polizia Locale di Raddusa.
2. Le nomine ad autorizzato devono essere personali e devono essere sempre conservate agli atti, e precisamente presso la Centrale Operativa della Polizia Locale.
3. I compiti affidati agli autorizzati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
4. Ad ogni nomina di autorizzato deve corrispondere un profilo personale identificato da nome e cognome e password che deve rispettare la seguente forma: minimo 14 caratteri, maiuscolo e minuscolo, di cui almeno uno numerico e uno speciale e deve essere cambiata ogni 6 mesi.
5. Gli autorizzati devono conformare la propria azione al rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.  
I livelli di autorizzazione sono i seguenti:  
VISIONE LIVE (In caso di operazioni investigative da parte delle forze dell'ordine)  
REGISTRAZIONI  
ESPORTAZIONE  
MANUTENZIONE.
6. Gli autorizzati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
7. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
8. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
9. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## **Art. 10 — Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
  - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

- le immagini esportate per altre forze di Polizia a fini di indagine di Polizia Giudiziaria ed agli stessi consegnate con apposito verbale saranno cancellate dopo la consegna delle stesse. Le immagini richieste dovranno essere ritirate entro 7 giorni dalla data della richiesta, oltre tale termine le stesse verranno cancellate;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/ notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/ nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio/ Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

## **Art. 11 — Obblighi degli operatori**

1.L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

2.Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3.Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4.La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dalla normativa vigente, e ove previsto dalla medesima, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

5.Tutti gli accessi alle registrazioni saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E DEGLI ACCESSI" (cartaceo ed informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

6.Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela, tassativamente previsti dalla legge.

7.La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

## **Art. 12 — Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Raddusa, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune di Raddusa si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

#### **Art. 14 — Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente,

## **Art. 15 — Sicurezza dei dati**

1.I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2.Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3.I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente, il Sindaco, titolare dei dati, o l'assessore al ramo delegato, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

4.L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

## **Art. 16 — Modalità da adottare per i dati video ripresi**

1.L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2.Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

3.La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4.Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5.L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- Al Sindaco, titolare dei dati, o all'assessore al ramo delegato;
- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

- all'Amministratore di Sistema del Comune di Raddusa e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

#### **Art. 17 — Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Raddusa effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

#### **Art. 18 — Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può

comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

#### **Art. 19 — Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Raddusa a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 20 — Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

#### **Art. 21 — Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

#### **Art. 22 — Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'ente in rispetto della normativa sulla trasparenza.

4. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

**Art. 23 — Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**Art. 24 — Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<p>N. 23 del Reg. Data 04/05/2023</p>	<p><b>Oggetto:</b> Approvazione Regolamento per la disciplina della video sorveglianza</p>
---	--

L'anno **duemilaventitre** giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **02/05/2023** prot. n. **5189**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**.  
 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene invitati, n. come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN	X	
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO	X	
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco , Vice Sindaco, Assessori Vitanza e Dragone**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Monia Rinaldi**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Alberghina A., Pagana C. e La Mastra**

**Il Presidente**, passa alla trattazione del 6° punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza”*.

Prende la parola il **cons Pagana** per dire che in seno alla commissione si è addivenuti ad una comunione di intenti

Prende la parola il **cons Virzì** per esprimere soddisfazione in merito alla sintonia trovata in commissione.

Il **Sindaco** interviene per esprimere soddisfazione e per complimentarsi con i consiglieri per la collaborazione. E aggiunge che trovare delle soluzioni condivise fa bene alla cittadinanza.

Il **Presidente** si congratula con i consiglieri per il lavoro svolto e mette ai voti la superiore proposta. L'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 12

Pertanto,


## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza”*.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)


C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>04</u> Data: <u>14/2/2003</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza.
--	---

Su proposta del Responsabile dell'Area 1




rag. Daniela Trovato Monastra

### Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 14/2/2003



Il Capo Area

rag. Daniela Trovato Monastra

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

RILEVATO CHE il sistema di videosorveglianza persegue le finalità istituzionali del Comune quali, tra gli altri, una maggiore sicurezza per i cittadini, la sicurezza urbana, la tutela del territorio e degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione, la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, il contrasto all'abbandono dei rifiuti;

### VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- Artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di



contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori“, ed in particolare dall’art. 6; “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

- Legge n. 125/2008 (legge conversione d.l. n. 92/2008, c.d. “decreto sicurezza”);
- D.M. del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- D.L. 04/10/2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

DATO ATTO che il provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato in data 8.04.2010 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contiene disposizioni che è necessario inserire nel vigente Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

ACCERTATO che il Garante per la Protezione dei Dati Personali mostra come necessari la corretta individuazione di specifiche attività, come ad esempio l’individuazione delle figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, le modalità di accesso alle immagini, di conservazione dei dati e di molti altri aspetti;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all’adozione di un Regolamento che disciplini complessivamente l’utilizzo delle apparecchiature nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, composto di n. 24 articoli, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**Di approvare** il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, composto da n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto del provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza, emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 08.04.2010;

**Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;


**Di dare atto**, altresì, che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;

**Di stabilire** che sarà data diffusione del Regolamento mediante la pubblicazione all’albo pretorio e nel sito Internet del Comune.

Il Presidente  
Prof. Giovanni Allegra

Il Consigliere Anziano  
Debora Rapisarda

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Monia Rinaldi




RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal 08-05-2023 al 23-05-2023 senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
rag. Daniela Trovato Monastra



Il Capo Area  
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 26-05-2023

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal 08-05-2023, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

<sup>(1)</sup> 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.